

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 2)	11
Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2003	3	(Sezione 5 – Articolo 3)	12
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 4)	13
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Articolo 5)	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 8 – Articolo 6)	15
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 9 – Articolo 7)	16
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 10 – Articolo 8)	16
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 11 – Articolo 9)	17
Disegno di legge (Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato dal Senato) n. 2579-B	7	(Sezione 12 – Articolo 10)	17
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	7	(Sezione 13 – Articolo 11)	18
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 14 – Articolo 12)	19
(Sezione 3 – Articolo 1)	8	(Sezione 15 – Articolo 13)	19
		(Sezione 16 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	20
		(Sezione 17 – Articolo 15)	21
		(Sezione 18 – Articolo 16)	21
		(Sezione 19 – Articolo 17)	21
		(Sezione 20 – Articolo 18)	22
		(Sezione 21 – Articolo 19)	22
		(Sezione 22 – Articolo 20)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 23 – Articolo 21)	23	(Sezione 6 – Iniziative per promuovere il riconoscimento, da parte dell'Unesco, delle Dolomiti come patrimonio culturale mondiale)	32
(Sezione 24 – Articolo 22 e relativa proposta emendativa)	23	(Sezione 7 – Interventi per garantire l'effettiva infrastrutturazione delle regioni del nord)	32
(Sezione 25 – Articolo 23)	24	(Sezione 8 – Iniziative per tutelare il patrimonio boschivo della Sardegna e per consentire l'organizzazione della lotta agli incendi)	33
(Sezione 26 – Ordini del giorno)	25	Disegno di legge di conversione n. 4154	35
Interrogazioni a risposta immediata	29	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	35
(Sezione 1 – Iniziative per evitare la reiterazione dei delitti di pedofilia)	29	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	35
(Sezione 2 – Promozione di una convenzione internazionale in materia di protezione dei dati personali)	29	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	36
(Sezione 3 – Retribuzioni per i docenti membri di commissioni per gli esami di maturità)	30	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	42
(Sezione 4 – Iniziative per superare i problemi connessi al divario tra le politiche del credito seguite al nord e al sud del paese)	30	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	43
(Sezione 5 – Iniziative per scongiurare la chiusura dell'impianto Nylstar 1 di Pisticci e per rilanciare l'industria chimica e manifatturiera in Valbasento)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Colucci, Contento, Caronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CENTO: « Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile » (4187);

CENTO: « Concessione di indulto per le pene relative a reati di terrorismo » (4188);

COLLAVINI: « Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di sostituzione del notaio in caso di assenza » (4189);

MAZZONI e ANNA MARIA LEONE: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità » (4190);

DELL'ANNA e GERMANÀ: « Disciplina delle medicine e delle terapie non convenzionali » (4191).

In data 23 luglio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

SELVA e RAMPONI: « Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali » (4192).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783. — GRIGNAFFINI ed altri; AZZOLINI ed altri;

ZANELLA ed altri; ZANELLA ed altri: « Disposizioni a tutela degli animali » (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri, Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri) (432-1222-2467-2610-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati » (4014) *Parere delle Commissioni II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

S. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783. — GRIGNAFINI ed altri; AZZOLINI ed altri; ZANELLA ed altri; ZANELLA ed altri: « Disposizioni a tutela degli animali » (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri) (432-1222-2467-2610-B) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI e BUTTI: « Modifica all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo in stato di ubriachezza » (4125) *Parere delle Commissioni I e IX;*

MEROI: « Istituzione in Viterbo di una sezione distaccata della corte di appello di Roma e di una sezione distaccata della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello » (4141) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

IX Commissione (Trasporti):

CARBONI ed altri: « Modifiche al codice della navigazione in materia di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di volatili sulle rotte aeree o in prossimità degli aeroporti » (4033) *Parere delle Commissioni I, II, VIII, XIII e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

CENTO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi nel mese di giugno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo e degli enti gestori » (4138) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

XII Commissione (Affari sociali):

FRANCESCA MARTINI; « Definizione del profilo professionale di tecnico ortopedico » (4057) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari » (4121) *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera pervenuta in data 23 luglio 2003, ha trasmesso il testo contenente le osservazioni e le proposte, che il CNEL ha

approvato, nell'assemblea del 18 luglio 2003, in merito all'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007.

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 15 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine dei giorno in Assemblea STRADELLA n. 9/3664/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003, concernente finanziamenti a favore dei territori colpiti da calamità naturali e alla risoluzione in Assemblea LANDI DI CHIAVENNA ed altri n. 6/00053, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2003, concernente la V Conferenza dell'organizzazione mondiale del commercio.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 17 luglio 2003, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data: all'ordine del giorno in Assemblea MINNITI ed altri n. 9/3200-bis/29, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente misure volte a garantire il transito nelle carriere iniziali delle forze di polizia dei volontari delle Forze armate; all'ordine del giorno in Assemblea GIACHETTI ed altri n. 9/3200-bis-B/49, accolto come rac-

comandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente soluzioni a favore dei cittadini extracomunitari in attesa di regolarizzazione; all'ordine del giorno in Assemblea LUCIDI ed altri n. 9/3200-bis/123, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la modifica dell'inquadramento stipendiale delle Forze armate e delle forze di polizia e all'impegno assunto in risposta all'interrogazione FOLENA ed altri n. 3/01585 nella seduta dell'Assemblea dell'8 aprile 2003, concernente il sistema informatico di gestione dell'AIRE.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa); alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni); alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa); alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competenti per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento del ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.a. (260).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente

(Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 agosto 2003. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 luglio 2003, pagina 20, prima co-

lonna, le righe dalla ventiseiesima alla trentottesima sono sostituite dalle seguenti:

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari ad 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE: S. 776-B — INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001 (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E NUOVAMENTE APPROVATO DAL SENATO) (2579-B)

(A.C. 2579-B — Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I locali sotterranei possono essere destinati al lavoro quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene.

2. I regolamenti comunali assicurano nei locali di cui al comma 1 i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'areazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

l'illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

22. 01. Raisi, Saia.

(A.C. 2579-B — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.1 e 14.2 Carrara, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2579-B — Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO I****NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO
NORMATIVO****ART. 1.**

(Riassetto normativo e codificazione).

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui ri-

lascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le

funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e

agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2579-B – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente

legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

(A.C. 2579-B - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compa-

tibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

(A.C. 2579-B - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,

e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

(A.C. 2579-B – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Riassetto in materia di incentivi
alle attività produttive).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

(A.C. 2579-B - Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

*(Riassetto in materia di
prodotti alimentari).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelievamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

(A.C. 2579-B - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

(A.C. 2579-B - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

(A.C. 2579-B - Sezione 11)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

*(Riassetto in materia
di internazionalizzazione delle imprese).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

(A.C. 2579-B - Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

*(Riassetto in materia di società
dell'informazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti:

a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

(A.C. 2579-B - Sezione 13)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 11.

*(Riassetto delle disposizioni relative
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

(A.C. 2579-B - Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI
DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTA-
ZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVER-
NATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.

*(Analisi di impatto delle funzioni di vigi-
lanza e regolazione delle autorità ammini-
strative indipendenti).*

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

(A.C. 2579-B - Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

*(Disposizioni relative all'attività della Corte
dei conti e all'accesso alla magistratura
della Corte dei conti).*

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».

4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle se-

guenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ».

5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

(A.C. 2579-B – Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: « almeno cinque anni di servizio », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ».

2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: « oppure » è sostituita dalle seguenti: « e per gli archeologi e gli storici

dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei limiti delle risorse già contemplate nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa né per le amministrazioni interessate né per la finanza pubblica, per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è costituita una separata sezione nell'autonoma area contrattuale prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 1. Carrara, D'Alia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei limiti delle risorse già contemplate nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa né per le amministrazioni interessate né per la finanza pubblica, per il personale di cui al comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituita una separata sezione nell'autonoma area contrattuale prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 2. Carrara, D'Alia.

(A.C. 2579-B – Sezione 17)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

*(Modifica all'articolo 38 della legge
23 dicembre 1999, n. 488).*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario ».

(A.C. 2579-B – Sezione 18)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO III****MISURE TELEMATICHE****ART. 16.**

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

(A.C. 2579-B – Sezione 19)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 17.**

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

(A.C. 2579-B — Sezione 20)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Consultazione in via telematica).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

(A.C. 2579-B — Sezione 21)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 19.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

(A.C. 2579-B — Sezione 22)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2579-B - Sezione 23)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 21.**

(Copertura finanziaria).

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2579-B - Sezione 24)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 22.**

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Controversie in materia di masi chiusi)*. 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:

« 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:

« 63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I locali sotterranei possono essere destinati al lavoro quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene.

2. I regolamenti comunali assicurano nei locali di cui al comma 1 i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'areazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e l'illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

22. 01. Raisi, Saia.

(A.C. 2579-B - Sezione 25)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g)*, *h)* ed *i)*. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-*bis*, 99, 106, 112-*ter*, 112-*quater* e 112-*octies*.

6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

(A.C. 2579-B – Sezione 26)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone che alcune tipologie di dipendenti « in

posizione di elevata responsabilità » siano inserite nell'area di contrattazione autonoma prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad individuare al più presto le altre categorie aventi diritto ad analogo riconoscimento e che, al momento escluse, sono assimilabili a quelle ricomprese nell'articolo 14, comma 2, del disegno di legge in esame.

9/2579-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gazzara.

La Camera,

premesso

che la legge n. 145 del 15 luglio 2002 di riordino della dirigenza statale ha solo parzialmente avviato, con l'articolo 5, la soluzione dell'annoso problema dei ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato;

che si pone la necessità di dare soluzione definitiva al problema dei predetti ruoli ad esaurimento *ex* articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendoli in una autonoma area contrattuale senza oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

che su tale questione il Governo, a seguito di diversi ordini del giorno votati dalla Camera, si era già impegnato a risolvere la questione;

che, in caso contrario, si verificerebbe una ingiusta disparità di trattamento in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

impegna il Governo

a provvedere alla definitiva sistemazione giuridica degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato e del parastato (ruoli ad esaurimento di cui al-

l'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001) in una autonoma area contrattuale, senza oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate.

9/2579/2. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Alia, Anna Maria Leone, Carrara.

La Camera,

premessi che le disposizioni relative al riconoscimento dei servizi prestati all'estero da dirigenti pubblici nell'interesse dello Stato costituiscono condizione essenziale per il trattamento pensionistico dell'interessato;

che il mancato riconoscimento costituirebbe una ingiusta disparità di trattamento che il legislatore deve eliminare;

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere tale questione in sede di revisione previdenziale oggetto di apposita delega ottenuta dal Governo.

9/2579/3. Anna Maria Leone, D'Alia, Carrara.

La Camera,

considerato che:

l'area della vicedirigenza troverà attuazione solo nel 2006, e l'ordine del giorno (G14.100) del senatore Mattioli, accolto come raccomandazione da parte del Governo, ha posto all'attenzione del sottosegretario per la funzione pubblica il problema, impegnando quest'ultimo a adoperarsi affinché già nelle trattative presso l'Aran sulla piattaforma contrattuale in corso sia prevista una differenziazione netta e significativa dal punto di vista giuridico ed economico per il personale che rivestiva l'ex IX qualifica funzionale nel vecchio ordinamento, rispetto ai neo C4;

a fronte di una sanatoria generalizzata sui « concorsi interni e riqualificazioni » il minimo che si chiede è di rivalutare il personale che da un punto di vista giuridico, economico e morale è stato la vittima principale di queste famigerate procedure concorsuali (senza laurea e senza alcuna prova selettiva; come previsto dal CCNL);

la legge 29 marzo 1983, n. 93 istituiva il principio dell'inquadramento per qualifiche funzionali per tutto il personale del pubblico impiego;

tale principio fu attuato negli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in via definitiva dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285;

la nona qualifica funzionale era rappresentata da due categorie di funzionari direttivi apicali; i funzionari di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e le IX qualifiche funzionali « vincitrici di concorso » inquadrate a seguito di selettivi concorsi banditi per laureati appartenenti alla VIII, con prova scritte ed orali. Si precisa che attualmente all'INAIL, questi funzionari, oggi inquadrati nella posizione ordinamentale C5 sono 252 (frutto di ben tre selettivi concorsi banditi negli anni 1993, 1996, 1998) e 150 (concorso del 1993) all'INPS. Assimilabile a quello che su menzionati ex IX qualifica funzionale sono i funzionari INPDAP (circa 20), provenienti dalla direzione generale istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dove ricoprivano la qualifica di funzionario capo ex IX, che impropriamente sono stati inquadrati nella posizione ordinamentale C4, senza neanche il riconoscimento dello sviluppo economico in C5. Tutti questi funzionari, fanno parte della carriera direttiva da oltre 13 anni. A tali funzioni previste nella declaratoria della nona qualifica definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, erano adibiti solo ed esclusivamente le due menzionate categorie di funzionari;

la stessa legge del 9 marzo 1989, n. 88 non modificava funzioni e compiti tra

le due categorie di personale attribuendo il ruolo ad esaurimento agli ispettori generali e direttori di divisione. Tale riconoscimento era diretto oltre che a premiare tale categoria per avere svolto compiti di collaborazione direttiva, anche e soprattutto per chiudere un'epoca di « mansionismo », decretato con l'indizione di concorsi per esami riservati ai funzionari in possesso della laurea. Si chiudeva un'epoca: alla carriera direttiva ed ai successivi passaggi si richiedevano concorsi e diploma di laurea, però sembrava giusto sanare le posizioni dei tanti funzionari senza titolo di studio, inquadrandoli sì nella nona qualifica funzionale, ma, solo per la ragione citata differenziati nel ruolo ad esaurimento;

il CCNL del comparto parastato per il quadriennio 1998-2001, introduceva un nuovo sistema d'inquadramento del personale inserendo tutti gli appartenenti all'ex IX qualifica funzionale nella categoria C;

i funzionari ex IX qualifica funzionale, cosiddetti vincitori di concorso in posizione C4 (poi divenuta posizione di sviluppo economico C5);

i destinatari del 1 comma dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, sempre nella categoria C, ma non collocati in una posizione ordinamentale;

in data 30 luglio 1999 è stipulato il contratto integrativo aziendale INAIL (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali senza assistenza dell'ARAN), che per quanto riguarda la posizione ordinamentale C4 stabilisce quanto segue: « gestisce e coordina e controlla i processi affidati » — nulla dispone circa le funzioni già appartenenti all'ex IX qualifica funzionale e previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 1988 di « preposto a strutture organizzative di particolare complessità e di sostituto del dirigente » — le suddette funzioni vengono, invece, riservate a coloro che erano inquadrati nella IX qualifica funzionale sulla base, però dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

Così operando il CIA-INAIL introduce, rispetto al previgente ordinamento, una differenziazione funzionale ed economica tra le due categorie di funzionari dell'ex IX qualifica funzionale (triplicando le indennità di funzione e le ore di straordinario a favore del personale ad esaurimento). Le organizzazioni sindacali ed i vertici dell'amministrazione nominati dai precedenti governi di sinistra hanno interpretato in maniera restrittiva il disposto dell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui dispone tra le funzioni da affidare al personale disciplinato dal testo di legge « funzioni vicarie del dirigente e uffici di particolare rilevanza non riservati a questi ultimi. Interpretazione restrittiva, poiché, la norma indica le funzioni da affidare ai destinatari del ruolo ad esaurimento, ma non esclude da tali mansioni le altre ex IX qualifiche funzionali. L'INAIL, di fatto, rende operative le nuove declaratorie contrattuali del CIA con una serie di lettere, operanti come efficacia 1° agosto 2000, di formale conferimento di responsabilità di processi e di contestuale revoca delle precedenti funzioni indirizzate alle ex IX qualifiche funzionali vincitrici di concorso, collocandosi in una posizione subordinata rispetto agli altri appartenenti alla stessa qualifica (c.d. articolo 15);

a seguito delle « procedure di concorso interne » migliaia d'impiegati di concetto sono transitati, senza esami e senza titoli di studio, nella posizione apicale (C4), giuridicamente equiparata all'ex IX qualifica funzionale;

com'è noto il nuovo sistema di classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare del comparto del parastato, ha previsto l'accorpamento delle precedenti, nove qualifiche funzionali in tre aree contrassegnate dalle lettere dell'alfabeto (A, B, C). In ogni area sono state ricomprese « posizioni organizzative » contrassegnate dai numeri (ad esempio: C1, C2, C3). Il personale già appartenente alla carriera direttiva ed in posizione apicale è stato inglobato nella

categoria C, riconoscendo alle ex IX la posizione di sviluppo economico C5. Contemporaneamente per ovviare all'abolizione dei meccanismi retributivi, sono stati previsti passaggi da una posizione all'altra e da un'area all'altre basati esclusivamente sull'anzianità. Sicché funzionari laureati rivestenti già nel vecchio ordinamento la posizione apicale, con concorsi superati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, si sono visti equiparati a colleghi, privi delle qualità professionali e culturali necessarie al nuovo sistema organizzativo della moderna pubblica amministrazione, che il giorno prima dell'entrata in vigore del CIA erano subordinati ai colleghi appartenenti alla IX qualifica funzionale;

gli appartenenti all'ex IX qualifica funzionale, ora inquadrati nella posizione di sviluppo economico C5, si trovano ad essere discriminati e raggiunti da una stragrande maggioranza di dipendenti con mancanza d'esperienza maturata nell'espletamento di incarichi direttivi e che ha acquisito una posizione ordinamentale in base ad un distorto uso del criterio dell'anzianità e dei titoli di studio e di servizio, nonché in base a procedure di passaggio interne, sulle quali per situazioni analoghe si è recentemente pronunciata negativamente la Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002;

la vicedirigenza, così come posta dalla legge approvata definitivamente il 19 giugno 2002, in un terreno di cultura come quello sopraindicato, consentirà negli enti pubblici non economici, se non s'interviene, sicuramente la creazione di decine di migliaia di vicedirigenti con una percentuale sul totale dei dipendenti vicina al 70 per cento (compresi professionisti e dirigenti), alterando il rapporto che dovrebbe esistere tra dirigenti e vicedirigenti;

perché allora non ristabilire il rapporto, tenendo conto non dell'anzianità di

servizio — criterio non accettato dalla Corte costituzionale, perché contrario alla Costituzione stessa — ma dei titoli di studio e dei concorsi pubblici superati;

tale equiparazione non appare coerente con le indicazioni fornite dal legislatore in sede d'istituzione dell'area della vicedirigenza e potrebbe incidere negativamente sulla realizzazione delle finalità che il legislatore si è proposto;

è necessario intervenire al fine di migliorare qualitativamente la pubblica amministrazione, limitando nel comparto enti pubblici non economici, l'accesso alla vicedirigenza a funzionari direttivi in possesso di laurea che abbiano superato selettivi concorsi per accedere nella ex IX qualifica funzionale (carriera direttiva apicale);

l'impegno preso con il precedente ordine del giorno (G14100) accolto come raccomandazione in fase di prima lettura della legge di semplificazione 2001, presentato dal senatore Maffioli: « di impartire opportune ed indispensabili direttive affinché la disciplina del personale laureato che rivestiva l'ex IX qualifica funzionale ai sensi della legge n. 285 del 1988, sia significativamente differenziata sotto il profilo giuridico ed economico, nelle more dell'attuazione dell'area della vicedirigenza e cioè con il CCNL degli EPNE 2001-2005, rispetto al personale collocato nella posizione C4 in conseguenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 e relativo contratto integrativo aziendale »;

ribadisce il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione chiedendone la concreta attuazione e impegna lo stesso a adoperarsi affinché nel comparto parastato acceda nella vicedirigenza il personale in possesso dei requisiti indicati.

9/2579/4. Migliori, Carrara.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Iniziative per evitare la reiterazione dei delitti di pedofilia)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i giornali di martedì 22 luglio 2003 riportano la notizia dell'arresto, avvenuto a Roma lunedì 21 luglio 2003, di un ultrasessantenne, colto in flagranza mentre molestava dei bambini ed al quale si contestano la violenza sessuale, con l'ag-

gravante delle vittime minorenni e dell'uso di armi, ed il reato di corruzione di minorenni;

i carabinieri hanno scoperto che l'uomo, già condannato nel settembre 2000 per pedofilia, era stato scarcerato appena una settimana fa;

avvenimenti come quello in oggetto creano un notevole allarme sociale nella comunità e contraddicono il fondamentale principio della certezza della pena —:

quali misure il Ministro interrogato intenda promuovere per evitare che persone colpevoli di reati odiosi come la pedofilia, una volta rimesse in libertà, possano ricadere negli stessi comportamenti delittuosi e se sia allo studio la possibilità di introdurre sistemi in uso in altri Paesi, che affidino coattivamente all'uso di ritrovati farmacologici la possibilità di diminuire fortemente il pericolo della reiterazione del reato nei soggetti già condannati. (3-02558)

(22 luglio 2003)

(Sezione 2 - Promozione di una convenzione internazionale in materia di protezione dei dati personali)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

il Garante per la protezione dei dati personali, professore Stefano Rodotà, nel presentare il 20 maggio 2003 la relazione annuale, ha lanciato un allarme deciso,

documentato e scientificamente dimostrato: « Si è fatta più massiccia la pressione per utilizzare qualsiasi dato personale, soprattutto per ragioni di sicurezza interna e internazionale, ma anche per finalità commerciali », con il rischio che il nostro corpo diventi una *password* per accedere ad un nuovo lavoro o per essere accettati da una comunità;

la relazione annuale prosegue: « l'incessante innovazione scientifica e tecnologica, che congiunge campi fino ad ieri lontani come l'elettronica e la genetica, sembra rendere vana ogni pretesa di offrire tutele giuridiche », illustrando come alla globalizzazione delle merci non è sfuggita la *privacy*, tanto che il nostro patrimonio personale gira liberamente nelle banche di tutto il mondo;

nell'ultimo periodo questo rischio è aumentato e si è fatto sempre più evidente l'intreccio tra questione democratica e tutela dei dati personali;

il professore Rodotà punta il dito contro l'intero sistema delle telecomunicazioni (primo tra i motivi delle denunce dei cittadini giunte al Garante), dell'informazione, del trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea;

se, infatti, grandi sono le opportunità offerte dalla genetica, grandi sono anche i rischi: vengono a determinarsi discriminazioni nell'accesso al lavoro o al credito, nella conclusione dei contratti di assicurazione vita o malattia, attraverso forme di schedatura genetica di massa;

la tutela della *privacy* è un diritto inviolabile —:

se il Governo ritenga di accogliere la proposta del professore Rodotà di una convenzione internazionale in materia di protezione dei dati personali, facendosene promotore e sostenitore in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. (3-02559)

(22 luglio 2003)

(Sezione 3 – Retribuzioni per i docenti membri di commissioni per gli esami di maturità)

STERPA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

non sono stati ancora retribuiti i docenti membri di commissioni di esami di maturità e talune direzioni regionali non hanno finora neppure provveduto a versare agli istituti i contributi per pagare gli anticipi;

gli istituti, in gran parte, non sono in grado di anticipare le retribuzioni con i loro fondi di cassa;

alcuni degli istituti, che nel 2002 hanno provveduto ad anticipare i pagamenti, non hanno ancora ricevuto quanto anticipato —:

quali siano i motivi di tale grave inadempienza e come si intenda porvi rimedio nei tempi più stretti possibili. (3-02565)

(22 luglio 2003)

(Sezione 4 – Iniziative per superare i problemi connessi al divario tra le politiche del credito seguite al nord e al sud del paese)

MAZZONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo delle istituzioni finanziarie per la crescita del Mezzogiorno è fondamentale;

come denunciato pochi mesi fa in un acceso dibattito tra esponenti del Governo e rappresentanti delle massime istituzioni finanziarie, esiste oggettivamente un sostanziale divario tra le politiche del credito effettuate nelle due maggiori aree del Paese, che si traduce in differenti tassi debitori (superiori quelli praticati al Sud)

e in differenti percentuali di rapporto tra impieghi e raccolta (inferiori quelle registrate nel Mezzogiorno);

l'Associazione bancaria italiana (Abi) giustifica in modo riduttivo tale differenza in funzione del maggior tasso di rischiosità per le banche nel Mezzogiorno;

buona parte delle imprese meridionali usufruisce per la propria crescita di incentivi statali piuttosto che di crediti: l'erogazione degli incentivi è per le banche attività renumerativa e comporta unicamente l'istruzione delle operazioni di finanziamento, senza un'effettiva assunzione di responsabilità relativa al merito del progetto;

va incentivata la cultura finanziaria locale: le banche dovrebbero calarsi di più nelle dinamiche territoriali e, soprattutto, assumere più rischi, seppur correlati alla valutazione dei progetti: è del resto nella natura stessa degli istituti creditizi finanziare idee e non solo amministrare risorse;

la politica asfittica e talvolta vessatoria del credito provoca la dispersione dell'immenso patrimonio di tradizione e conoscenza nel Meridione d'Italia —:

se il Governo intenda affrontare tali problematiche adottando iniziative, anche normative, per promuovere gli strumenti dei consorzi garanzia fidi, modificare il ruolo degli istituti di credito nelle istruttorie delle agevolazioni pubbliche e incentivare gli interventi degli stessi nel capitale di rischio delle imprese. (3-02560)

(22 luglio 2003)

(Sezione 5 – Iniziative per scongiurare la chiusura dell'impianto Nylstar 1 di Pisticci e per rilanciare l'industria chimica e manifatturiera in Valbasento)

MOLINARI, BOCCIA, LETTIERI, CASTAGNETTI, BINDI e LETTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la società *Nylstar*, joint venture tra gruppo Snia e la multinazionale *Rhone*

Poulenc, ha deciso di chiudere l'impianto *Nylstar 1* di Pisticci (Matera), con 113 dipendenti, decidendo di trasferire la produzione attualmente effettuata in Valbasento presso gli stabilimenti in realizzazione e in fase di ampliamento in Polonia e Slovacchia;

alla base di tale decisione sarebbero addotte motivazioni da parte aziendale legate a costi fissi nettamente più bassi in quelle aree rispetto agli impianti di Pisticci;

la decisione di chiudere l'impianto *Nylstar 1* ha determinato una crescente tensione tra i lavoratori, che nell'80 per cento dei casi sono al di sotto dei 40 anni di età anagrafica;

la Snia ha rilevato gli impianti fibre di Pisticci dall'Enichem nel 1990 nel processo di reindustrializzazione dell'area della Valbasento, mediante accordo di programma e successivo specifico contratto di programma, avendo 13 anni fa ben 556 dipendenti, oggi ridotti complessivamente a meno della metà;

è tutto il comparto chimico che sta attraversando una fase critica in Valbasento, tant'è che la *Dow Chemical* nel marzo 2003 ha chiuso l'impianto Inca di Pisticci, ponendo in libertà 80 lavoratori;

la società di servizi *Tecnoparco Valbasento* di riflesso sta subendo perdite, in quanto le *utilities* prodotte sono inutilizzate, essendo questo l'ultimo tassello di un effetto domino determinato dalle varie chiusure;

la regione Basilicata ha chiesto al più presto un incontro al Governo per affrontare la crisi dell'area della Valbasento, che complessivamente impiega oltre 1.200 lavoratori e di cui *Nylstar* oggi è un tassello fondamentale;

il 10 luglio 2003 il Governo, con il Sottosegretario per le attività produttive, onorevole Mario Valducci, interrogato in Commissione attività produttive della Camera dei deputati sulla questione, ha dato una risposta insoddisfacente, eludendo il tema della presenza industriale in Valba-

sento, che non può essere sostituita né dal turismo con la *Cit Holding*, né dal contratto di programma denominato Felandina;

la Valbasento è uno dei 18 siti nazionali individuati dall'osservatorio nazionale per la chimica come sito per il rilancio del settore in Italia;

quanto sta avvenendo a Pisticci rappresenta un esempio diretto dell'assenza di politica industriale a livello nazionale e di un inesorabile processo di deindustrializzazione che sta colpendo il settore della chimica nel nostro Paese —:

quali iniziative si intendano promuovere affinché venga convocato immediatamente un tavolo di trattative presso il Governo con la società *Nylstar*, al fine di scongiurare la chiusura dell'impianto di Pisticci, e quali iniziative complessive si intendano adottare per la messa in campo di politiche dell'industria in Valbasento, anche alla luce dell'annunciato contratto di localizzazione per attrarre investimenti stranieri nel settore e a cui il sito lucano si candida per una positiva sperimentazione. (3-02561)

(22 luglio 2003)

(Sezione 6 – Iniziative per promuovere il riconoscimento, da parte dell'Unesco, delle Dolomiti come patrimonio culturale mondiale)

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in virtù del trattato con l'Unesco del 1972 sulla salvaguardia del patrimonio culturale e mondiale, ha dichiarato l'anno 2002 « Anno internazionale della montagna ». A seguito di tale riconoscimento, su iniziativa dei rappresentanti italiani delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo, è stata avanzata la richiesta alla Commissione europea di

promuovere il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale proprio nell'anno 2002;

la risposta della Commissione europea ha chiarito che il trattato istitutivo dell'Unione europea, all'articolo 151, prevede che l'Unione possa promuovere la collaborazione degli Stati membri, anche nell'ambito della salvaguardia del patrimonio culturale, sostenendo e completando le loro attività in diversi campi;

a tale fine necessitava il programma « cultura 2000 », che promuove la collaborazione culturale in Europa. Al di fuori di tale programma, la Commissione europea non può intervenire con provvedimenti in merito alla salvaguardia del patrimonio culturale degli Stati membri, dal momento che il trattato con l'Unesco del 1972 vede come *partner* gli Stati facenti parte delle Nazioni Unite e non l'Unione europea;

in virtù del principio di sussidiarietà, però, gli Stati membri sono responsabili in via esclusiva con riguardo a certe misure di protezione e salvaguardia: pertanto, l'istanza di registrazione delle Dolomiti nell'elenco del patrimonio culturale mondiale può risultare più agevole se effettuata da uno Stato membro e non direttamente dall'Unione europea, peraltro neanche *partner* delle Nazioni Unite —:

se si voglia prendere nella giusta considerazione l'ipotesi di un impegno del Governo nel senso di ottenere il riconoscimento, da parte dell'Unesco, delle Dolomiti come patrimonio culturale mondiale. (3-02562)

(22 luglio 2003)

(Sezione 7 – Interventi per garantire l'effettiva infrastrutturazione delle regioni del nord)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI,

DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'infrastrutturazione del Paese, oltre che obiettivo politico del Governo, è motivo di rilancio economico e di apertura del territorio al crescente traffico europeo, assicurando per l'Italia un ruolo di ponte tra Unione europea e i Paesi del bacino del Mediterraneo, nonché di cerniera tra est e ovest europeo;

l'attuale inadeguatezza della rete stradale, autostradale e ferroviaria penalizza l'economia del Nord, trainante per l'economia dell'intero Paese, e richiede opere immediate per la riqualificazione della rete esistente, per l'attuazione dei sistemi plurimodali dei corridoi europei e per la realizzazione di indispensabili collegamenti, sia verso l'interno del Paese, sia verso i confinanti Paesi europei;

l'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, collegata alla legge finanziaria per il 2002, in attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta « legge obiettivo », in ordine alla ripartizione delle risorse disponibili per le grandi opere strategiche del Paese, indica come riferimento per l'allocatione territoriale degli investimenti la percentuale del 30 per cento da destinare al Mezzogiorno, unitamente alle risorse provenienti da rimborsi comunitari;

l'indicazione di tale percentuale, da una parte, ha lo scopo di permettere il pieno svolgimento dell'azione politica del Governo verso l'accrescimento della produttività e competitività dell'area meridionale, mentre, dall'altra parte, intende assicurare un adeguato sostegno all'economia del Nord, evitando di penalizzare eccessivamente le capacità imprenditoriali delle nostre imprese;

il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta un'eccezio-

nale opportunità politica da sfruttare adeguatamente, al fine di garantire la definitiva localizzazione nella pianura padana del corridoio paneuropeo n. 5 —:

in vista della prossima predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2004, come il Governo intenda ripartire le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004, allo scopo di garantire l'effettiva infrastrutturazione delle regioni padane. (3-02563)

(22 luglio 2003)

(Sezione 8 - Iniziative per tutelare il patrimonio boschivo della Sardegna e per consentire l'organizzazione della lotta agli incendi)

CARBONI, CABRAS, MAURANDI, INNOCENTI, MONTECCHI e RUZZANTE. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Morcone, capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con nota in data 20 giugno 2003, ha dato notizia ai direttori regionali dei vigili del fuoco che il Presidente del Consiglio dei ministri, con nota in data 23 maggio 2003, ha comunicato che non sono stati stanziati fondi straordinari a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2003 per la difesa del patrimonio boschivo;

il capo del dipartimento ha comunicato, inoltre, ai direttori regionali che i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome sono stati sensibilizzati per definire intese ed accordi su base locale per l'integrazione delle risorse necessarie per la tutela del patrimonio boschivo e per organizzare in sede locale le campagne antincendio;

in Sardegna, ove si conta durante la stagione estiva un numero di incendi superiore al numero totale di quelli che scoppiano in tutte le altre regioni italiane

(oltre 900 nell'estate del 2002), venivano organizzati, fino al 2002, 14 presidi estivi per l'impiego ottimale di 1.000 vigili del fuoco volontari per 20 giorni;

questa struttura organizzativa poteva essere messa in campo con le risorse straordinarie a valere sul bilancio dello Stato e con apposito finanziamento integrativo erogato dalla regione Sardegna;

l'indisponibilità dei fondi a carico del bilancio dello Stato imporrà la riduzione dei presidi e l'impossibilità di assicurare agli addetti la retribuzione straordinaria, se non per non più di sette presidi;

la riduzione degli stanziamenti per l'indisponibilità di fondi a carico del bilancio dello Stato ha suscitato notevoli preoccupazioni nelle amministrazioni preposte, negli enti locali e, particolarmente,

tra gli operatori del turismo e dell'agricoltura, poiché in Sardegna le attuali condizioni meteo-climatiche-ambientali sono purtroppo particolarmente favorevoli per il manifestarsi degli incendi appiccicati dolosamente o per colpa ed incuria;

ancora una volta il Governo mostra di essere insensibile alla soluzione di uno dei più gravi problemi della Sardegna, poiché mette a rischio la convivenza sociale e penalizza l'economia —:

quali iniziative intenda assumere per garantire la realizzazione del servizio di tutela e di difesa del patrimonio boschivo, in particolare di quello della Sardegna, e per consentire l'organizzazione della lotta agli incendi anche per il 2003. (3-02564)

(22 luglio 2003)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA, NONCHÉ PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (4154)

(A.C. 4154 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4154 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste presenta la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

preso atto dell'impegno del Governo a non decurtare, nell'ambito del bilancio di assestamento per l'anno 2003, la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste risultante dalla legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 18;

conseguentemente: i commi 3 e 4 dell'articolo 18 siano sostituiti dal seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Folena, 1.3 Grandi, 1.6 Vertone, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, e 2.3 Folena, 3.8 Ruzzante, 6.5 Minniti, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 Grandi, 7.1 Vertone, 7.2 e 7.5 Grandi, 7.3 Minniti, 8.1 Vertone, 15.1 Ruzzante, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 Grandi, 18.5 e 18.6 Vertone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

(A.C. 4154 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I****MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO****ART. 1.**

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi in-

ternazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa,

per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui

all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per

l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

ART. 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ART. 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del

periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

ART. 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che

l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono

convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per

le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4154 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « e comma 5, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « enti e organismi » sono inserite le seguenti: « di diritto privato o pubblico »; e le parole: « contratti di collaborazione coordinata e

continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 9-bis. *(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro ».

All'articolo 10, il numero: « 11, » è soppresso.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 10-bis. *(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).* – 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

All'articolo 12, al comma 1, le parole: « sullo stanziamento di cui all'articolo 18,

comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « , sentito il Ministro della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « , e sentito il Ministro della difesa ».

All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4154 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO

ART. 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa, Cima.

Sopprimerlo.

1. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di una missione aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 2. Grandi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: umanitaria e di ricostruzione con le seguenti: politico-diplomatica.

1. 7. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed il coordinamento fino alla fine del comma.

1. 3. Grandi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attività degli organismi internazionali aggiungere le seguenti: facenti capo all'Organizzazione delle nazioni unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione.

1. 8. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

1. 4. Grandi.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: tra l'altro.

1. 9. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 10.** Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 11.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla *con le parole:* per la.

- 1. 5.** Grandi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 12.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 13.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

All'emendamento 1.20 delle Commissioni, articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre di ogni anno *con le seguenti:* Con periodicità mensile, trimestrale e semestrale.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* periodica.

- 0. 1. 20. 1.** Minniti, Ruzzante.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

- 1. 20.** Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro *con le seguenti:* 32.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 227.451.241 *con le seguenti:* 32.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 27.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'uti-

lizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 14. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 150 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 82.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 82.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 77.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 15. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la cifra complessiva di 100 milioni di

euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 132.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 132.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 127.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 16. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 50 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 182.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 182.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 177.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 17. Folena.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***2. 8.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Grandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , esclusi quelli di carattere militare e di rapporto politico con gli occupanti,

2. 9. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

2. 10. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con il Ministro della difesa e.

2. 11. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con il quale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e della attività culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo.

2. 3. Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pinotti, Pisa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 4. Grandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , nel quale è compreso fino alla fine della lettera.

2. 12. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

2. 6. Grandi.

Al comma 2, dopo le parole: le finalità aggiungere le seguenti: esclusivamente umanitarie.

2. 7. Grandi.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

Sopprimerlo.

3. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Pinotti, Melandri, Pisa.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 300 mila euro.

3. 2. Folena, Calzolaio, Crucianelli, Melandri, Fumagalli, Pinotti, Pisa.

Al comma 3, dopo le parole: appalti pubblici di servizi aggiungere le seguenti: , qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro,

3. 3. Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Pisa, Pinotti.

Sopprimere il comma 4.

3. 4. Folena, Crucianelli, Melandri, Calzolaio, Pinotti, Pisa, Fumagalli.

Sopprimere il comma 5.

3. 5. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: o committente.

3. 6. Folena, Crucianelli, Pinotti, Fumagalli, Melandri, Pisa, Calzolaio.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi.

3. 8. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

Sopprimerlo.

4. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici.

4. 2. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: escluso l'articolo 6 fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

sopprimere il comma 4.

6. 1. Minniti, Sereni, Spini, Cima, Lucidi, Melandri, Molinari, Intini, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Calzolaio, Luongo, Folena, Fumagalli, Pisa, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Rotundo, Crucianelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 2.** Grandi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 3.** Molinari, Santino Adamo Loddo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 4.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione.

Conseguentemente all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma, con le seguenti: del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 5. Minniti, Sereni, Spini, Santino Adamo Loddo, Cima, Lucidi, Melandri, Fumagalli, Molinari, Intini, Giovanni Bianchi, Lumia, Calzolaio, Luongo, Folena, Pisa, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Rotundo, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di garantire *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per concorrere al processo di stabilizzazione del Paese con l'esclusiva finalità di garantire una cornice di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, fermo restando la completa autonomia dell'attività delle organizzazioni non governative.

6. 15. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 241.

6. 6. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 1.241.

6. 7. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 10.241.

6. 8. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.241.

6. 9. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.000.241.

6. 10. Grandi.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le parole:* su specifico mandato e sotto la responsabilità dell'ONU,

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 11. Minniti, Sereni, Intini, Molinari, Spini, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Luongo, Angioni.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le seguenti:* sotto egida dell'ONU,

6. 12. Molinari, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, dopo la parola: garantire *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

6. 13. Grandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente opera autonomamente dalle forze armate dei Paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di sicurezza dell'ONU fino all'istituzione di una missione militare di sicurezza autorizzata dalle Nazioni Unite.

6. 14. Folena, Crucianelli, Pinotti, Pisa, Melandri, Fumagalli, Calzolaio.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

7. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Grandi, Folena.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'operazione internazionale Enduring Freedom, fino alla fine del comma con le seguenti: alla missione Active Endeavour.

7. 3. Minniti, Molinari, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Fumagalli.

Al comma 3 dopo le parole: Enduring Freedom, aggiungere le seguenti: , a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali,

7. 4. Minniti, Molinari, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Fumagalli.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.

7. 5. Grandi.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia - EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Conseguentemente, all'articolo 18:

al comma 2, sostituire le parole: pari complessivamente a euro 21.554.000 con le seguenti: e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15, pari complessivamente a euro 22.454.000.

15. 1. Ruzzante, Molinari, Folena, Pisa, Sereni, Pinotti, Minniti, Spini, Angioni, Lumia, Calzolaio, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Intini, Giovanni Bianchi, Armando Cossutta, Santino Loddo, Cima, Vertone.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

16. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

***16. 1.** Grandi.

Sopprimere il comma 1.

***16. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 32 gennaio 2002, n. 6.

16. 3. Minniti, Sereni, Molinari, Pisa, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Armando Cossutta, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Vertone, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Grandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2.

16. 8. Folena, Minniti, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 3.

16. 6. Grandi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

Sopprimerlo.

17. 1. Grandi.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***18. 5.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 9. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma con le seguenti: del fondo di riserva per le

spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 7. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 373 milioni con le seguenti: 141 milioni.

18. 2. Grandi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 181 milioni.

18. 3. Grandi.

Sopprimere il comma 2-bis.

18. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 3, sostituire le parole: escluso l'articolo 6 con le seguenti: esclusi gli articoli 6 e 9-bis.

18. 8. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 4.

18. 4. Grandi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

